

*accettata dal Popolo il 28 aprile 1974*¹

I. Disposizioni generali

Art. 1² I. Campo di applicazione e settore contemplato

¹ Alla presente legge sottostanno i comuni politici, i comuni patriziali e le corporazioni regionali e comunali.

² Essa disciplina in sostanza i principi dell'organizzazione, dell'ordinamento finanziario, della collaborazione intercomunale, dell'aggregazione di comuni e della vigilanza cantonale.

Art. 2³ II. Autonomia comunale

¹ Il comune è autonomo in un settore specifico, qualora il diritto cantonale non disciplini questo settore in maniera definitiva, ma conferisca del tutto o in parte la sua regolamentazione al comune, concedendogli un'autonomia di decisione relativamente ampia.

² Nell'ambito della sua autonomia il comune ha diritto all'autonomia legislativa ed amministrativa.

Art. 3⁴ III. Compiti

¹ I comuni svolgono i compiti che si presentano loro per il bene della collettività e che non vengono svolti esclusivamente dalla Confederazione o dal Cantone. Essi promuovono lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ed emanano le necessarie disposizioni legislative.

² Nell'ambito della collaborazione intercomunale transfrontaliera, in affari locali i comuni sono autorizzati a stipulare contratti con comuni limitrofi extracantonali e stranieri. I contratti devono essere resi noti al Governo.

Art. 4⁵

Art. 4a⁶ 7 IV. Utilizzo del suolo pubblico

¹ Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.

² Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima del rilascio di un'autorizzazione.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.

Art. 5⁸ V. Competenze penali

¹ I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro le loro leggi, ordinanze e regolamenti. Sono riservate le disposizioni penali della Confederazione e del Cantone.

² Le multe possono essere inflitte solo sulla base di esplicite comminatorie di sanzioni penali previste dalla legge.

³ Il procedimento è regolato dalle prescrizioni sulla procedura del diritto penale amministrativo dei comuni.⁹

Art. 5a¹⁰ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se dal senso della legge non risulta altrimenti.

II. Organi comunali

Art. 6¹¹ I. Disposizioni generali

¹ Gli aventi diritto di voto costituiscono nel loro complesso il supremo organo comunale. Essi esercitano i loro diritti nell'assemblea comunale o, per quanto previsto dallo statuto comunale, con la votazione per urna.

² Gli altri organi ordinari del comune sono il municipio (la sovrastanza) e la commissione della gestione. I comuni possono prevedere organi comunali supplementari.

³ Ove le circostanze lo giustifichino, attraverso lo statuto comunale è possibile

- a) attribuire determinati poteri decisionali, che ordinariamente rientrano nelle competenze dell'assemblea comunale, a un parlamento comunale;

- b) sostituire le decisioni dell'assemblea comunale con la votazione per urna e le attribuire le deliberazioni dell'assemblea comunale ad un parlamento comunale.

Art. 7¹² II. Diritto al voto

Per il diritto di voto in affari comunali fa stato la legge cantonale sui diritti politici.

Art. 8¹³ III. Assemblea comunale e votazione per urna
1. In generale

¹ Nell'assemblea comunale o con votazione per urna viene deciso su tutte le questioni che secondo la legislazione comunale o cantonale devono essere sottoposte alla totalità degli aventi diritto di voto.

² Ogni assemblea comunale regolarmente convocata delibera validamente.

Art. 9¹⁴ 2. Competenze non trasferibili
a) Comuni senza parlamento comunale

Nei comuni senza parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

- a) l'elezione del municipio (della sovrastanza) e della commissione della gestione;
- b) l'accettazione e la modifica dello statuto e delle leggi comunali, fatta eccezione delle relative disposizioni di esecuzione;
- c) l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte;
- d) l'accensione di nuovi prestiti obbligazionari e la prestazione di fidejussioni;
- e) l'acquisizione, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, così come la concessione e il riscatto di servitù e di oneri fondiari; per disposizioni di diritto reale di natura secondaria e per rettifiche di confine, nonché per misure nel quadro della politica fondiaria e delle aree edificabili dei comuni può essere dichiarato(a) competente il municipio (la sovrastanza);
- f) ¹⁵il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento e l'esercizio del diritto di reversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque; ¹⁶
- g) l'autorizzazione di spese e stanziamenti che non sono previsti dal preventivo e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi;
- h) la concessione di mutui, se questi sorpassano le competenze finanziarie del municipio (della sovrastanza) e non rientrano nella sfera dell'impiego prestabilito di fondi finanziari da parte della competente autorità;
- i) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- k) la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

Art. 10¹⁷ b) Comuni con parlamento comunale

¹ In comuni con un parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

- a) l'elezione del parlamento comunale e del municipio (della sovrastanza) se, secondo lo statuto comunale, non rientra nelle competenze degli aventi diritto di voto delle frazioni;
- b) ¹⁸l'accettazione e la modifica dello statuto comunale;
- c) l'autorizzazione di spese che superano un importo da stabilire nella legislazione comunale;
- d) ¹⁹il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento con una durata di oltre 30 anni, nonché l'esercizio del diritto di reversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque; ²⁰
- e) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- f) la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

² Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta e rendiconto annuale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno

sottoposti a referendum facoltativo o obbligatorio.

Art. 11 3. Diritti politici

¹ ²¹ Il diritto d'iniziativa, di presentare proposte e quello di petizione nel comune sono garantiti a norma della legge cantonale sui diritti politici ²².

² Nell'assemblea comunale ogni avente diritto di voto può chiedere ragguagli al municipio (alla sovrastanza) sullo stadio e l'evasione di una pratica comunale. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Questo può essere rinviato se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.

³ ²³ Il comune informa periodicamente ed adeguatamente la popolazione in merito alla propria attività.

Art. 12 4. Procedura

¹ ²⁴ La procedura per la votazione in affari comunali è regolata dalla legislazione comunale. Sussidiariamente valgono le prescrizioni della legge cantonale sui diritti politici. ²⁵

² Si possono prendere decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che è da inviare almeno cinque giorni prima dell'assemblea comunale.

Art. 13 5. Riesame

¹ Una risoluzione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere riproposta. Sono riservati diritti di terzi.

² Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si deve entrare nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 14 IV. Municipio (sovrastanza) 1. Competenze, composizione

¹ Il municipio (la sovrastanza) è l'autorità amministrativa e poliziana del comune.

² Esso(a) ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dal diritto federale o cantonale, dallo statuto o dalla legislazione comunale.

³ ²⁶ Esso(a) si compone di regola di almeno cinque membri.

Art. 15 2. Rappresentanza del comune di fronte a terzi

¹ Il municipio (la sovrastanza) rappresenta il comune di fronte a terzi e in giudizio.

² Il sindaco firma unitamente a un altro membro del municipio (della sovrastanza) o al segretario comunale in modo vincolante per il comune.

Art. 16 ²⁷ 3. Trattazione preliminare degli affari

Il municipio (la sovrastanza) discute preliminarmente tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o al parlamento comunale o sottoposti a votazione per urna e formula le relative proposte.

Art. 17 V. Delegazione di competenze

L'esercizio di singoli poteri che rientrano normalmente nelle competenze del municipio (della sovrastanza) può essere delegato, per statuto o per legislazione comunale, a speciali autorità, commissioni o delegazioni.

Art. 18 VI. Organi di revisione

¹ ²⁸ La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura dell'esercizio annuale, verifica la contabilità e la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare al comune un rapporto scritto e formulare delle proposte.

² Per la revisione dei conti e della gestione il comune può inoltre incaricare l'Ispettorato cantonale dei comuni ²⁹ o esperti privati.

Art. 19 VII. Votazioni ed elezioni

In votazioni ed elezioni che vengono indette dal municipio (dalla sovrastanza), da speciali autorità, da una commissione o da una delegazione, ogni membro è obbligato ad esprimere il voto. Sono riservate le disposizioni sulla ricusa.

Art. 20 ³⁰

Art. 21 ³¹ **IX. Incompatibilità di pubblici uffici**

¹ Un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a lui direttamente preposta. Egli può tuttavia essere ammesso alle deliberazioni con voto consultivo.

² I membri del municipio (della sovrastanza) non possono essere membri della commissione della gestione.

Art. 22 X. Motivi di esclusione

¹ ³² Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità comunale.

² Nello statuto comunale possono essere previsti ulteriori motivi di esclusione.

Art. 23 ³³ **XI. Motivi di ricusa**

¹ Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione e nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, vi ha un interesse personale diretto.

² I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione, di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico a cui loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, appartengono.

Art. 24 XII. Responsabilità degli organi comunali

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico. ³⁴

Art. 25 XIII. Protocolli
1. Redazione

Nell'assemblea comunale, nel municipio (sovrastanza) ed in ogni altra autorità comunale devono essere redatti protocolli separati dai quali risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. I medesimi devono essere firmati dal protocollista, e, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto.

Art. 26 2. Presa in visione

¹ ³⁵ I protocolli dell'assemblea comunale e quelli delle pubbliche sedute del parlamento comunale possono essere presi in visione da ogni avente diritto di voto.

² La visione di protocolli del municipio (della sovrastanza) e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

³ Al diritto di presa in visione dei protocolli può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.

III. Proprietà e amministrazione del patrimonio comunale

Art. 27 ³⁶ **I. Consistenza**

Il patrimonio del Comune è composto:

- a) dalle cose destinate all'uso pubblico;
- b) dai beni amministrativi;
- c) dal patrimonio di godimento;
- d) dai beni finanziari;

Art. 28 II. Proprietà

La proprietà del patrimonio comunale spetta al comune politico, fatta riserva dell'articolo 79.

Art. 29 ³⁷ **III. Amministrazione**

¹ Il comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio secondo i riconosciuti principi del bilancio.

² Il conto delle giacenze deve essere collocato su basi solide mediante riserve secondo il piano di ammortamento.

Art. 30 IV. Patrimonio di con godimento
1. Scopo e diritto di congodimento

¹ Il patrimonio di congodimento del comune è destinato, a seconda delle condizioni locali, ad assicurare l'approvvigionamento di legna alla popolazione ed alla conduzione dei pascoli da parte delle aziende agricole.

² Aveni di diritto al congodimento sono allo stesso modo gli attinenti del comune ivi residenti e i cittadini svizzeri domiciliati.

Art. 31 2. Congodimento dei pascoli in particolare

¹ Per il congodimento dei diritti di pascolo è determinante il numero dei capi di bestiame che l'avente diritto ha svernato con foraggio raccolto in territorio comunale.

² ³⁸ Se vi sono pascoli per un maggior numero di capi, il comune adotta una regolamentazione del diritto di congodimento adeguata alla propria situazione.

Art. 32 ³⁹

Art. 33 4. Tasse di congodimento e contributi alle spese

¹ ⁴⁰ Per la concessione dei congodimenti il comune riscuote le relative tasse o fitti.

² ⁴¹ I cittadini e i domiciliati sono parificati per quanto riguarda l'ammontare delle tasse di congodimento.

³ ... ⁴²

⁴ ... ⁴³

⁵ Per i godimenti effettivamente tratti il comune può inoltre prelevare dagli aventi diritto un'adeguata partecipazione alle spese.

Art. 34 5. Alienazione

¹ Le proprietà fondiari che appartengono al patrimonio di congodimento del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.

² Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.

³ ⁴⁴ Le decisioni, per le quali è richiesto il consenso del comune patriziale ai sensi dell'articolo 81 lettera d, possono essere iscritte a registro fondiario solo 30 giorni dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 35 6. Diritti di congodimento permanenti

All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente, nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni.

Art. 36 7. Costituzione in pegno

¹ ⁴⁵ Per la costituzione di diritti di pegno sul patrimonio di congodimento del comune e del comune patriziale è richiesta l'autorizzazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. Costituzioni in pegno prive di autorizzazione sono nulle.

² Restano riservate le disposizioni della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale. ⁴⁶

Art. 37 ⁴⁷

Art. 38 9. Conto dei ricavi delle vendite di terreno

¹ Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole nell'abitato.

² ⁴⁸ Dal conto dei ricavi dalle vendite di terreno si possono prelevare mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congodimento del comune patriziale o per i quali è necessario il consenso del comune patriziale secondo l'articolo 81 lettera d, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi dei comuni politico e patriziale.

³ Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.

IV. Lavoro comunitario, imposte e altre contribuzioni

Art. 39 I. Principio

¹ ⁴⁹ Il comune copre il proprio fabbisogno in modo particolare con le imposte, il reddito patrimoniale, nonché contributi e tasse.

² ⁵⁰ Le imposte devono essere fissate in modo che il bilancio del comune resti a lungo in equilibrio. Le prestazioni speciali devono essere finanziate, per quanto possibile ed esigibile, secondo il principio di causalità mediante tasse causali. Le spese possono essere effettuate soltanto nella misura in cui siano necessarie, economiche e sopportabili.

³ ... ⁵¹

⁴ ... ⁵²

Art. 40 ⁵³

Art. 41 2. Norme

¹ L'introduzione e l'ordinamento del lavoro comunitario incombono al comune.

² ... ⁵⁴

Art. 42 ⁵⁵ III. Imposte 1. Introduzione

Le imposte possono essere prelevate solo in base a decreti aventi carattere di obbligatorietà generale che regolano l'obbligo fiscale, e stabiliscono l'oggetto e il tasso delle imposte. Questi decreti richiedono l'approvazione del Governo il quale ne esamina la legalità. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 43 2. Specie e forma

¹ Il comune decide circa le specie di imposte da prelevare e sulla loro forma.

² Esso può in particolare introdurre un'imposta sul reddito e sulla sostanza, un testatico, un focatico sugli spettacoli, sul plusvalore immobiliare, fondiaria e immobiliare, sul trapasso di proprietà, un'imposta sulle successioni e sui legati.

³ Per le imposte ordinarie esso deve attenersi ai principi generali della legislazione cantonale in quanto non sussistano speciali motivi che giustifichino una deroga.

⁴ Per il comune vale sussidiariamente la legislazione cantonale sulle imposte. ⁵⁶

Art. 44 3. Imposte sul reddito e sulla sostanza:

In quanto la legislazione comunale non disponga altrimenti, per le imposte sul reddito e sulla sostanza valgono gli accertamenti delle autorità fiscali cantonali.

Art. 44a ⁵⁷ 4. Tassa di soggiorno e di promozione del turismo

¹ Per promuovere il turismo il comune può riscuotere una tassa di soggiorno e di promozione del turismo.

² Le entrate non possono essere impiegate per il finanziamento di compiti ordinari del comune.

Art. 45 ⁵⁸

Art. 46 ⁵⁹

Art. 47 ⁶⁰

Art. 48 ⁶¹

V. Contabilità

Art. 49 Tenuta della contabilità e dei conti d'esercizio

¹ ⁶² I comuni sono obbligati a tenere una contabilità per tutta la loro gestione finanziaria e ad allestire annualmente il conto d'esercizio.

² ⁶³ La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche.

³ ⁶⁴ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto comunale, approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, deve essere trasmesso al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.

VI. Collaborazione intercomunale

Art. 50 ⁶⁵ 66 I. Principio, forme e diritto applicabile

¹ Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:

- a) ⁶⁷ come corporazione regionale;
- b) ⁶⁸ come corporazione di comuni;
- c) come unione di comuni senza personalità giuridica;
- d) come istituto comune;
- e) come unione di comuni di diritto privato.

² I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.

³ ⁶⁹ I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.

⁴ ⁷⁰ Nell'ambito del proprio settore di competenza i comuni patriziali possono inoltre unirsi tra di loro o unirsi con comuni.

⁵ Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.

Art. 51 ⁷¹ II. Unioni di comuni con personalità giuridica **1. Disposizioni comuni** **a) Nozione e costituzione**

¹ Le corporazioni regionali e comunali sono enti di diritto pubblico.

² ⁷² Esse acquistano personalità giuridica dopo l'accettazione dello statuto da parte dei comuni associati con l'approvazione del Governo, alla quale è soggetta anche ogni modifica successiva. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 52 ⁷³ b) Statuto

¹ Lo statuto contiene disposizioni su:

- a) nome, sede e scopo della corporazione;
- b) gli organi occorrenti e le loro competenze;
- c) il modo di rappresentanza dei comuni in seno agli organi della corporazione;
- d) la rappresentanza della corporazione verso terzi;
- e) la procedura per l'adozione di decreti aventi carattere di obbligatorietà generale, segnatamente di natura finanziaria, la procedura per l'allestimento del preventivo e del rendiconto, così come per le relative revisioni;
- f) il finanziamento dei compiti, in particolare le prestazioni che i comuni devono fornire;
- g) l'adesione e l'uscita di comuni, nonché la procedura da seguire per l'accertamento dei diritti e degli obblighi di un comune che recede, nei confronti della corporazione;
- h) la responsabilità per le obbligazioni della corporazione;
- i) lo scioglimento della corporazione, l'impiego del patrimonio e l'estinzione dei debiti;
- k) il diritto di iniziativa dei comuni e degli aventi diritto di voto;
- l) il referendum dei comuni e degli aventi diritto di voto contro decisioni dell'assemblea regionale o dei delegati, in particolare quelle che sorpassano le sue competenze finanziarie.

² Lo statuto può inoltre contenere ulteriori prescrizioni per l'adempimento degli scopi della corporazione.

Art. 53 ⁷⁴ c) Competenze non trasferibili degli aventi diritto di voto

¹ Le seguenti competenze non possono essere sottratte alla totalità degli aventi diritto di voto:

- a) l'emanazione dello statuto che necessita dell'approvazione di tutti i comuni;
- b) la modifica dello statuto per la quale, in riferimento allo scopo della corporazione ed ai compiti della stessa, è necessaria per la corporazione comunale l'approvazione di tutti i comuni, per la corporazione regionale l'approvazione della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni associati;
- c) decisioni sulle spese il cui ammontare sorpassa le competenze finanziarie di altri organi; lo statuto può anche prevedere il referendum facoltativo.

² Gli atti normativi a livello di legge devono essere sottoposti almeno a referendum facoltativo.

³ Per altri atti normativi e decisioni lo statuto può prevedere una procedura diversa.

Art. 54 ⁷⁵ d) Posizione giuridica

¹ Le corporazioni regionali e comunali subentrano nell'assunzione dei compiti loro assegnati al posto del Cantone o del circolo rispettivamente ai comuni loro associati ed hanno, in quest'ambito, i loro diritti e doveri incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

² Esse emanano gli atti normativi generali e astratti necessari per l'adempimento dei compiti e stipulano i contratti necessari.

Art. 55 ⁷⁶ e) Decisione di adesione

¹ Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione regionale o comunale è possibile soltanto mediante la partecipazione di comuni che non vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni già appartengono alla corporazione.

² Parimenti il Governo può decretare l'adesione di un comune, se questa viene rifiutata dalla corporazione senza motivi sufficienti.

³ La corporazione e i comuni compartecipanti devono essere sentiti preventivamente.

⁴ ⁷⁷ La decisione di adesione del Governo è definitiva.

Art. 56 ⁷⁸ f) Rendiconto annuale e rapporto di gestione

¹ Le corporazioni regionali e comunali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria attività.

² Il preventivo, il rendiconto e il rapporto di gestione devono essere esposti pubblicamente.

³ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

**Art. 57 ⁷⁹ 2. Corporazioni regionali
a) Appartenenza, delimitazione**

¹ Ogni comune deve essere associato ad una corporazione regionale. Fanno eccezione i comuni che assolvono autonomamente i compiti regionali.

² Affinché possa assolvere i propri compiti in maniera confacente allo scopo e in modo razionale, una corporazione regionale va delimitata tra l'altro a seconda del numero dei comuni e dei loro abitanti e dell'estensione territoriale, tenendo conto delle condizioni locali ed economiche.

³ In casi eccezionali, per l'adempimento di determinati compiti un comune può aderire ad un'altra corporazione regionale con i diritti ed i doveri che si limitano a questa sfera dei compiti.

Art. 58 ⁸⁰ b) Collaborazione e integrazione di organizzazioni già esistenti

¹ Lo statuto disciplina la collaborazione con altre corporazioni regionali e i dettagli in riferimento all'integrazione di unioni di comuni e di altri enti preposti a compiti pubblici.

² Gli statuti di corporazioni differenti devono eventualmente venire coordinati.

Art. 59 ⁸¹ c) Organizzazione

¹ Gli organi ordinari della corporazione sono:

- a) la totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto;
- b) l'assemblea regionale;
- c) il presidente della regione;
- d) il consiglio di direzione regionale;
- e) la commissione della gestione.

² All'assemblea regionale prendono parte almeno i sindaci del territorio della corporazione o un altro membro del municipio (della sovrastanza).

³ Al posto dell'assemblea regionale può subentrare un parlamento regionale costituito a libera scelta da tutti gli abitanti aventi diritto di voto della corporazione. Lo statuto disciplina le modalità di elezione.

⁴ Lo statuto può prevedere l'elezione del consiglio di direzione regionale da parte della totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto.

⁵ Per l'elezione negli organi della corporazione si deve tenere adeguatamente conto dei diversi territori parziali.

Art. 60 ⁸² III. Unioni di comuni senza personalità giuridica

Per le unioni di comuni senza personalità giuridica sono applicabili, alla stregua di diritto pubblico sussidiario, le disposizioni sui relativi rapporti di diritto civile.

Art. 61 ⁸³ IV. Circoli

Lo statuto del circolo disciplina la composizione del consiglio di circolo.

Art. 62 ⁸⁴

VII. Affidamento all'esterno di compiti comunali ⁸⁵

Art. 63 ⁸⁶ I. Enti esterni 1. Forme

¹ Il comune può affidare l'adempimento di determinati compiti a corporazioni di diritto pubblico o di diritto privato, ad istituti, fondazioni o privati.

² Esso può affidare all'ente esterno nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato le parti patrimoniali collegate con il compito affidato.

³ I compiti possono essere assegnati o affidati mediante atto normativo, decisione o contratto.

Art. 64 ⁸⁷ 2. Statuti

Gli statuti dell'ente esterno devono disciplinare in modo particolare:

- a) genere e entità della prestazione che deve essere fornita;
- b) i tratti fondamentali dell'organizzazione;
- c) i principi di finanziamento.

Art. 65 ⁸⁸ 3. Vigilanza

Gli enti esterni rispettivamente l'adempimento dei loro compiti sottostanno alla vigilanza del comune.

Art. 66 ⁸⁹

Art. 67 ⁹⁰

Art. 68 ⁹¹

Art. 69 ⁹²

Art. 70 ⁹³

Art. 71 2. Forme e stato giuridico

¹ Se lo statuto comunale non dispone altrimenti, le frazioni sono organizzazioni amministrative comunali senza personalità giuridica.

² ⁹⁴Esse possono cionondimeno costituire degli enti (corporazioni) di diritto pubblico ai sensi della presente legge.

³ ⁹⁵In via eccezionale le frazioni possono essere costituite anche quali enti territoriali.

⁴ Le proprietà comprovatamente di spettanza di una frazione e la personalità giuridica ad essa connessa vengono riconosciute.

Art. 72 ⁹⁶ 3. Vigilanza

¹ L'amministrazione delle frazioni soggiace alla vigilanza ed al controllo del municipio (della sovrananza). Esso(a) decide in prima istanza su ricorsi avverso l'assemblea delle frazioni e la sovrananza delle frazioni.

² Tutti gli atti legislativi delle frazioni necessitano, per essere validi, dell'approvazione del comune.

Art. 73 4. Frazioni quali enti territoriali
a) Obblighi del comune

¹ ⁹⁷Se in un comune esistono delle frazioni quali enti territoriali, la legislazione comunale deve stabilire in particolare i loro compiti, nonché il genere di finanziamento dell'adempimento degli stessi.

² Le norme della presente legge sui comuni vengono applicate per analogia alle frazioni.

Art. 74 ⁹⁸

Art. 75 ⁹⁹ c) Formazione di nuove frazioni

La formazione di nuove frazioni quali corporazioni territoriali è ammissibile soltanto in caso di un'aggregazione di comuni. Questa richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 76 d) Scioglimento

Se non sussistono motivi sufficienti per il mantenimento di una frazione, oppure se una frazione non adempie ai propri compiti in modo conforme all'ordine, la stessa può essere soppressa:

a) per risoluzione concorde del comune e della frazione;

b) ¹⁰⁰da parte del Governo, su richiesta del municipio (della sovrananza) o della frazione; la decisione del Governo è definitiva.

VIII. Comune patriziale e corporazioni patriziali ¹⁰¹

Art. 77 I. Comune patriziale
1. Stato giuridico

¹ Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.

² Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.

³ ¹⁰²Nei comuni con parlamento comunale i comuni patriziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.

⁴ ¹⁰³Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 78 2. Organizzazione

¹ Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrananza patriziale e i revisori dei conti.

² Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrananza patriziale i membri del municipio (della sovrananza), se sono cittadini patrizi.

³ Se per l'esercizio delle competenze incombenti al comune patriziale vengono a mancare le premesse enumerate

nell'articolo 81, le competenze saranno esercitate d'ufficio da parte degli organi del comune politico. Sono riservate le speciali norme sulla concessione della cittadinanza. ¹⁰⁴

Art. 79 3. Proprietà

Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:

- a) ¹⁰⁵le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;
- b) i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874;
- c) le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;
- d) i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.

Art. 80 4. Congodimento dei lotti patriziali

¹ Fintanto che ne viene fatto uso, il congodimento dei lotti patriziali è riservato ai patrizi.

² Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in natura.

Art. 81 5. Competenze

Se almeno sette cittadini patrizi aventi diritto di voto risiedono nel comune e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su:

- a) il conferimento dell'attinenza comunale;
- b) l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;
- c) l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;
- d) il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;
- e) la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodimento del comune;
- f) ¹⁰⁶l'unione con il comune politico.

Art. 81a ¹⁰⁷ 6. Rendiconto annuale e rapporto di gestione

¹ I comuni patriziali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria qualora quest'ultima non avvenga ad opera del comune politico.

² Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto della commissione della gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 82 II. Corporazioni patriziali

¹ Se nel comune patriziale esistono corporazioni patriziali dotate di patrimonio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per soddisfare compiti pubblici del comune o del comune patriziale.

² Esse sono obbligate, analogamente al comune e al comune patriziale, ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse proventi di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali, è vietata così come è vietata ai comuni patriziali.

IX. ¹⁰⁸Confini comunali e aggregazione di comuni politici

Art. 83 I. Confini comunali

1. Obbligo di tracciare i confini e di demarcazione

¹ I comuni devono tracciare i confini del loro territorio e provvedere alla loro demarcazione. ¹⁰⁹

² Ogni comune, su richiesta del comune limitrofo, è obbligato a prestare la propria collaborazione a tale scopo.

³ ¹¹⁰ Se un comune non adempie al suddetto obbligo, la fissazione dei confini comunali, se la medesima è determinata da motivi importanti, avverrà ad opera del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 84 2. Convenzioni confinarie

Convenzioni di comuni concernenti la fissazione e la modifica dei loro confini richiedono, per la loro validità, l'approvazione del Governo.

Art. 85 ¹¹¹

Art. 86 4. Controversie

Se i comuni non possono accordarsi sulle linee dei loro confini territoriali, decide il Tribunale amministrativo.

Art. 87 ¹¹² II. Aggregazione 1. Nozione

Mediante decisioni concordi dei comuni interessati questi possono aggregarsi, sciogliersi o modificare il proprio territorio.

Art. 88 ¹¹³ 2. Dichiarazione d'entrata in vigore

L'aggregazione entra in vigore con decreto del Gran Consiglio. Il decreto è definitivo.

Art. 89 ¹¹⁴ 3. Comune patriziale e cittadinanza

¹ ¹¹⁵ Se due o più comuni si aggregano, l'aggregazione si estende anche ai comuni patriziali.

² Per il resto i comuni interessati disciplinano la cittadinanza.

Art. 90 ¹¹⁶ 4. Appartenenza a circoli ed a corporazioni regionali

¹ Nel caso di un'aggregazione di comuni che causa un cambiamento nella suddivisione territoriale dei circoli e delle corporazioni regionali, devono essere sentiti preventivamente i circoli interessati rispettivamente le corporazioni regionali interessate.

² Se non vi si oppongono motivi importanti è determinante per il nuovo comune rispettivamente per il comune divenuto più grande in virtù dell'aggregazione, l'appartenenza al circolo rispettivamente alla regione avuta fino ad allora da quel comune che conta il maggior numero di abitanti.

³ Se non si giunge ad un accordo, il Governo decide in via definitiva.

Art. 91 ¹¹⁷ 5. Convenzione

¹ ¹¹⁸ I comuni interessati disciplinano i nuovi rapporti giuridici in una convenzione.

² ¹¹⁹ Questa necessita dell'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

³ Se i comuni non riescono a trovare un'intesa, il Governo decide definitivamente.

Art. 92 ¹²⁰ 6. Consultazioni popolari

Nel quadro di progetti e trattative su un'aggregazione di comuni è possibile procedere a consultazioni popolari.

Art. 93 ¹²¹ 7. Promozione da parte del Cantone

¹ Il Cantone promuove l'aggregazione di comuni.

² Esso sostiene l'aggregazione con un sussidio promozionale. Il tipo e l'entità vengono disciplinati nella legislazione sul conguaglio finanziario.

³ Ove le circostanze lo giustificano, esso può garantire il tipo e l'entità di prestazioni finora fornite a singoli comuni interessati per un periodo di transizione adeguato oppure fornire prestazioni a favore di investimenti supplementari.

⁴ ¹²² La decisione sul contributo di promozione è definitiva.

Art. 94 ¹²³ 8. Decisione del Gran Consiglio

¹ Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o più comuni, se

a) un comune, per via del suo esiguo numero di abitanti e dell'insufficienza delle risorse di personale o finanziarie

proprie, è durevolmente incapace di soddisfare le esigenze di legge e di adempiere ai suoi compiti;

- b) la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la delimitazione e l'adempimento dei compiti di un nuovo comune, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati ha acconsentito all'aggregazione.

² I comuni interessati devono essere sentiti preventivamente.

³ ¹²⁴ La decisione del Gran Consiglio è definitiva.

X. ¹²⁵ Vigilanza

Art. 95 ¹²⁶ I. Principio

Il Governo esercita ai sensi della Costituzione cantonale la vigilanza sui comuni e sugli organi della collaborazione intercomunale.

² ¹²⁷ Le decisioni del Governo ai sensi di questo capoverso sono definitive, fatta salve le decisioni ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1.

Art. 96 II. Poteri particolari di vigilanza 1. Approvazione di promulgazioni comunali

¹ ¹²⁸ La promulgazione e la modifica di statuti comunali devono essere sottoposte per approvazione al Governo.

² ... ¹²⁹

³ Sono riservate le speciali norme della legislazione cantonale sull'approvazione di promulgazioni comunali. ¹³⁰

⁴ L'approvazione non esclude l'impugnazione di una nuova norma in via di ricorso.

Art. 97 ¹³¹ 2. Vigilanza sulle finanze

¹ Il Governo delega al Dipartimento la vigilanza sulla gestione finanziaria dei comuni.

² Nell'ambito della vigilanza sulle finanze viene esaminato in particolare se vengono osservati i principi degli articoli 29, 39 e segg. e 49 della presente legge.

³ Qualora non vengano osservati i principi di una gestione finanziaria regolare, il Dipartimento competente ordina gli accertamenti necessari e chiede al Governo di adottare i provvedimenti opportuni.

⁴ Per i comuni con conguaglio finanziario il Governo può richiedere ulteriori requisiti.

Art. 98 3. Curatela, premesse, effetti

¹ Se non viene dato seguito alle ingiunzioni governative o se le condizioni e gli impegni fissati sulla base della legge sul conguaglio finanziario intercomunale ¹³² si rivelano insufficienti, il Governo può sottoporre un comune a curatela temporanea.

² ¹³³ Il Governo può limitare la curatela anche a determinati settori dell'amministrazione comunale o all'esercizio delle competenze di singole autorità comunali.

³ ¹³⁴ Con l'ingiunzione della curatela le competenze degli organi comunali passano al curatore designato dal Governo o alla commissione di curatela da esso istituita.

⁴ ¹³⁵ Il curatore o la commissione di curatela sottostanno alla vigilanza del Governo.

⁵ ¹³⁶ Il comune deve rimborsare al Cantone le spese della curatela.

Art. 99 4. Designazione di un commissario governativo

¹ Il Governo può designare un commissario governativo per esercitare singole misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare l'ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella sistemazione di questioni difficili.

² ¹³⁷ Se nel singolo caso un'autorità comunale non delibera validamente o se non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione in vece dell'autorità comunale.

³ ¹³⁸ Le spese possono essere accollate al comune.

Art. 100 5. Sanzioni

¹ Il Governo può emanare le sue ingiunzioni a autorità comunali sotto comminatoria dei disposti penali previsti dall'articolo 292 CP ¹³⁹.

² Nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o di reiterato rifiuto di dare seguito a ingiunzioni delle autorità cantonali di vigilanza spetta al Governo il diritto di decretare, nei confronti di membri di autorità comunali, la destituzione dalla carica.

Art. 101 III. Aiuto per la esecutorietà di atti

¹ Se necessario e su loro richiesta, il Cantone presta ai comuni il proprio aiuto per atti esecutori.

² ¹⁴⁰ In particolare possono essere messi a disposizione dei comuni gli organi cantonali di polizia.

XI. Disposizioni finali

Art. 102 I. Legislazione abrogata

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in particolare:

- a) gli articoli 12, 13 e 14 della legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874 ¹⁴¹ e le relative disposizioni di applicazione del 2 ottobre 1919 ¹⁴² e del 27 maggio 1958 ¹⁴³;
- b) l'articolo 160 della legge di introduzione al codice civile svizzero del 5 marzo 1944 ¹⁴⁴;
- c) l'articolo 5 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 ¹⁴⁵.

Art. 103 II. Separazione della proprietà

¹ La separazione della proprietà, sufficientemente deducibile da un punto di vista legale, pertinente al comune patriziale secondo l'articolo 79 deve essere intrapresa entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² La proprietà non riconosciuta al comune patriziale entro questo termine appartiene al comune politico.

³ ¹⁴⁶ I rimanenti fondi pauperili patriziali, nonché le proprietà fondiari e gli istituti destinati all'assistenza sociale dei patrizi passano nella proprietà del comune politico, qualora il comune patriziale non assuma lui stesso i compiti di assistenza sociale ai patrizi o non versi i relativi sussidi.

Art. 103a ¹⁴⁷ III. Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale del 31 agosto 2006

I circoli devono disciplinare nello statuto la composizione del consiglio di circolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 104 IV. Entrata in vigore ¹⁴⁸

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. ¹⁴⁹

Note finali

- 1 M del 28 giu. 1973; PGC 1973/74, 221, 237, 246 (1^a lettura), 489 (2^a lettura); cfr. al riguardo art. 40 Costituzione cantonale, CSC 110.100
- 2 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 3 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 4 Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 5 Abrogazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 6 Introduzione giusta art. 37 legge sulla polizia; CSC 613.000
- 7 Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 8 Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.

- 9 Vedi specialmente gli art. 177 sgg. LGP, CSC 350.000
- 10 Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 11 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 12 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 13 Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 14 Testo della nota marginale e delle lettere a ed e, nonché introduzione delle lettere i e k giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 15 Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100
- 16 Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110
- 17 Testo della nota marginale e del capoverso 1, lettera a, nonché introduzione delle lettere e-f, nonché del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 18 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 19 Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100
- 20 Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110
- 21 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 22 CSC 150.100
- 23 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 24 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 25 CSC 150.100
- 26 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 27 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 28 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 29 Ora Ufficio per i comuni
- 30 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 31 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 32 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 33 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 34 CSC 170.050
- 35 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 36 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 37 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 38 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 39 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 40 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 41 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 42 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

- 43 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 44 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 45 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 46 RS 282.11
- 47 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 48 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 49 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 50 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 51 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 52 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 53 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 54 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 55 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 56 Vedi la legge cantonale sulle imposte, CSC 720.000, e gli atti legislativi derivati da essa
- 57 Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 58 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 59 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 60 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 61 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 62 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 63 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 64 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 65 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 66 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 67 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 68 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 69 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 70 Nuova numerazione dei capoversi 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 71 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 72 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 73 Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 74 Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 75 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 76 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 77 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrata in vigore

il 1° gen. 2007

- 78 Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 79 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 80 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 81 Testo e introduzione dei capoversi 3, 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 82 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 83 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 84 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 85 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 86 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 87 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 88 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 89 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 90 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 91 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 92 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 93 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 94 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 95 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 96 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 97 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 98 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 99 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 100 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 101 Cfr. l'art. 40 cpv. 9 Cost., CSC 110.100
- 102 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 103 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 104 Vedi l'art. 19 della legge sulla cittadinanza, CSC 130.100
- 105 Testo giusta decreto popolare del 12 giu. 1994; vedi nota all'art. 4
- 106 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 107 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 108 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 109 Cfr. gli art. 26 sgg. dell'ordinanza del Gran Consiglio sulla misurazione catastale e la terminazione, CSC 217.250
- 110 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 111 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

- 112 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 113 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 114 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 115 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 116 Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 117 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 118 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 119 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 120 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 121 Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 122 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 123 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 124 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 125 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 126 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 127 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 128 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 129 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
- 130 Cfr. specialmente gli art. 42 e 77 della presente legge
- 131 Testo e introduzione dei capoversi 3 e 4 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 132 CSC 720.350
- 133 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 134 Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 135 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 136 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 137 Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 138 Nuovo numero di capoverso giusta DGC del 7dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.
- 139 RS 311.0
- 140 Testo giusta art. 37 della legge sulla polizia; CSC613.000
- 141 CSC 130.200
- 142 PDG, 26

- 143 RC 1958, 86 (§§ 2 e 3)
- 144 PDG, 137 (per la LICC vedi CSC 210.100)
- 145 RC 1962, 186; (per la LEDP vedi CSC 150.100)
- 146 Introduzione giusta decreto popolare del 12 giu. 1994; vedi la nota 3 all'art. 4
- 147 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 148 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 149 Entrata in vigore il 1° lug. 1974 giusta DG 10 giu. 1974.